Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Martedì, 21 dicembre — Numero 300

AVVISO

Norme d'abbonamento per l'anno 1921

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre . . . . . » 26
» » trimestre . . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno . . . . . . L. 90
» » semestre . . . . . » 50
» » trimestre . . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione)

Per un anno . . . . . . L. 40
» » semestre . . . . . » 24
» » trimestre . . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi vaglia, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione della Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

LEGGE *n. 1778 che approva l'annesso Trattato, concluso fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1769 che introduce variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1765 che proroga per l'anno accademico 1920-921 le disposizioni di cui all'art. 14 ed al 1° comma dell'art. 15 del R decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2047, concernenti l'abbreviazione del corso degli studi universitari.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1767 che abroga l'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 873, sull'assistenza all'infanzia e ai figli di militari, per gli inabili al lavoro, per l'orfanotrofio militare di Napoli, per le Casse di prestanze agrarie, per le Amministrazioni delle Congregazioni di carità e delle istituzioni pubbliche di beneficenza.*

REGIO DECRETO *n. 1740 che proroga fino al 30 aprile 1921 la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie.*

REGIO DECRETO *n. 1768 che abroga il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 599, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici.*

REGIO DECRETO *n. 1776 che modifica l'art. 133 del regolamento approvato con R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, per l'esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688 relative alle antichità e belle arti.*

REGIO DECRETO *che sostituisce il presidente della Commissione locale dell'equo trattamento di Verona.*

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria e il commercio: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Ministero delle finanze:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — Smarrimenti di ricevute — Avviso — *Ministero dei lavori pubblici:* Diffida — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1778 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato il qui annesso Trattato concluso tra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e sottoscritto a Rapallo addì dodici novembre millenovecentoventi.

Art. 2.

I territori attribuiti all'Italia col Trattato di cui al precedente articolo, fanno parte integrante del Regno d'Italia.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie provinciali e comunali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA — ROSSI — FERA — FACTA — MEDA — BONOMI — SECHI — CROCE — PEANO — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA — PASQUALINO VASSALLO — RAINERI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TRATTATO DI RAPALLO

12 novembre 1920

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, desiderando stabilire tra di loro un regime di sincera amicizia e cordiali rapporti per il bene comune dei due popoli;

Il Regno d'Italia riconoscendo nella costituzione dello Stato vicino il raggiungimento di uno dei più alti fini della guerra da esso sostenuta;

Sua Maestà il Re d'Italia ha nominato suoi Plenipotenziari:

il cavaliere Giovanni Giolitti, Presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno;

il conte Carlo Sforza, ministro degli affari esteri;

il prof. Ivanoe Bonomi, ministro della guerra; e

Sua Maestà il Re dei Serbi, Croati e Sloveni ha nominato suoi Plenipotenziari:

il signor Milenko R. Vesnitch, Presidente del Consiglio dei ministri;

il dott. Ante Trumbic, ministro degli affari esteri;

il signor Costa Stoianovitch, ministro delle finanze;

I quali essendosi scambiati i loro pieni poteri, che sono stati riconosciuti validi, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è stabilito il seguente confine:

dal monte Pec (quota 1511), comune alle tre frontiere fra l'Italia, l'Austria e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, fino al monte Jalovez (quota 2643): una linea da determinare sul terreno con andamento generale nord-sud, che passi per la quota 2272 (Ponca);

dopo il monte Jalovez (quota 2643): una linea che segua lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Vurzen fino al monte Tricorno (Triglav) (quota 2863); quindi lo spartiacque fra il bacino dell'Isonzo e quello della Sava di Wochein (Bokinj), fino alle pendici nord-orientali del monte Mosick (quota 1602), toccando le quote 2348 del Vogel, 2003 del Lavsevica, 2056 del Kuk;

dalle pendici nord-orientali del monte Mosic, alle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-sud;

dalle pendici orientali del monte Porzen (quota 1631) alle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale ovest-est, lasciando l'abitato di Dautscha al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e quello di Novake Dl. all'Italia;

dalle pendici occidentali del monte Blegos (quota 1562) alle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est-sud-ovest, lasciando gli abitati di Leskovza, Kopacnica e Zavoden al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e i due passi di Podlanischam all'Italia;

dalle pendici orientali del monte Bevk (quota 1050) sino immediatamente ad ovest dell'abitato di Hotedrazica: una linea da determinare sul terreno, che lasci gli abitati di Javorjudol, Zirj, Opale, Hlevische, Rovte, Hotedrazica al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, il monte Prapretni (quota 1006) e gli abitati di Bresnik, Wrednik, Zavratec, Nedwedjebordo all'Italia;

quindi fino all'abitato di Zelse: una linea che dapprima costeggi ad ovest il fosso adiacente alla strada rotabile Hotedrazica-Planina, lasci quindi gli abitati di Planina, Unec, Zelse e Rakek al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

dall'abitato di Zelse a Cabranska: una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-ovest-sud-est, che si svolga dapprima sulle falde orientali del monte Pomario (Javornik) (quota 1268) lasciando gli abitati di Dolenja Vas. Dolenje Jezera e Otok al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e le alture di quote 875, 985, 963 all'Italia; quindi sulle falde orientali del Bicka Gora (quota 1236) e del Pleca Gora (quota 1067), attribuendo all'Italia l'abitato di Leskova Dolina ed i bivi stradali di quota 912 ad ovest di Skodnik e di quota 1146 ad est del Cifri (quota 1399), e raggiunga Cabranska, che rimarrà nel territorio italiano, insieme alla strada rotabile svolgentesi sulle falde orientali del monte Novoso, da Leskova Dolina a Cabranska;

da Cabranska al Griza (quota 502): una linea da determinare sul terreno, con andamento generale nord-est-sud-ovest, che passi ad oriente del monte Terstenico (Terstenik) (quota 1243), tocchi la quota 817 a sud-est di Suhove, passi a sud di Zidovje (quota 660), quindi ad est di Griza (quota 502), lasciando gli abitati di Clana e di Bresa all'Italia, e quello di Studenta al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni;

da Griza (quota 502) al confine con lo Stato di Fiume: una linea da determinare sul terreno, che abbia andamento generale nord sud fino a raggiungere la rotabile Rupa-Castua circa a metà distanza fra Jussici e Spincici; tagli poscia detta strada e circondando ad occidente gli abitati di Miseri e Trinaistici, che restano al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, raggiunga la rotabile Mattuglie-Castua a monte del bivio ad oriente di Mattuglie: raggiunga quindi sulla strada Fiume-Castua il confine nord dello Stato libero di Fiume, e precisamente al margine settentrionale dell'abitato di Rubesi (bivio della carrareccia di Tomatici, 500 metri circa a sud del trivio ad ovest di Castua).

Fino a quando però non saranno sistemati in territorio italiano i regolari raccordi stradali, l'uso delle rotabili suddette e del trivio ad ovest di Castua resterà di pieno e libero uso così del Regno d'Italia come dello Stato di Fiume.

Art. 2.

Zara e il territorio descritto qui di seguito sono riconosciuti come facenti parte del Regno d'Italia.

Il territorio di Zara di sovranità italiana comprende: la città e il comune censuario di Zara e i comuni censuari (frazioni) di Borgo Erizzo, Cerno, Boccagnazzo, e quella parte del comune censuario (frazione) di Diclo determinata da una linea che, partendo dal mare a circa 700 metri a sud-est del villaggio di Diclo, va in linea retta verso nord-est sino alla quota 66 (Gruc).

Una convenzione speciale stabilirà quanto attiene alla esecuzione di questo articolo nei riguardi del comune di Zara e delle sue relazioni con il distretto e la provincia della Dalmazia, e regolerà i vicendevoli rapporti tra il territorio assegnato al Regno d'Italia e il resto del territorio finora facente parte dello stesso Comune, distretto e Provincia, appartenente al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, ivi compreso l'equo riparto dei beni provinciali e comunali, e relativi archivi.

Art. 3.

Sono riconosciute del pari come facenti parte del Regno d'Italia le isole di Cherso e Lussin con le isole minori e gli scogli compresi nei rispettivi distretti giudiziari, nonchè le isole minori e gli scogli compresi nei confini amministrativi della provincia d'Istria, in quanto come sopra attribuita all'Italia, e le isole di Lagosta e Pelagosa con gli isolotti adiacenti.

Tutte le altre isole che appartenevano alla cessata Monarchia austro-ungarica sono riconosciute come facenti parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Art. 4.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarla in perpetuo.

Lo Stato di Fiume è costituito:

a) dal *Corpus separatum*, quale attualmente è delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume;

b) da un tratto di territorio già istriano, delimitato come segue:

a nord: da una linea da determinare sul terreno che, partendo immediatamente a sud dell'abitato di Castua, raggiunga sulla strada San Mattia-Fiume il limite del *Corpus separatum*, lasciando gli abitati di Serdoci e di Hosti al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e lasciando tutta la rotabile che, a nord della ferrovia, per Mattuglie ed il bivio di quota 377, ad ovest di Castua, conduce a Rupa, allo Stato di Fiume;

ad occidente: da una linea che da Mattuglie scenda al mare a Preluca, lasciando la stazione ferroviaria e la località di Mattuglie nel territorio italiano.

Art. 5.

I confini dei territori di cui agli articoli precedenti saranno tracciati sul terreno da Commissioni di delimitazione composte per metà di delegati del Regno d'Italia e per metà di delegati del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. In caso di divergenze sarà sollecitato l'arbitrato inappellabile del Presidente della Confederazione elvetica.

Per chiarezza e maggior precisione è annessa al presente trattato una carta al 200,000, sulla quale è riportato l'andamento dei confini di cui agli articoli 1 e 4.

Art. 6.

Il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni convocheranno una conferenza composta di tecnici competenti dei due Paesi, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato. La detta conferenza dovrà, nel più breve termine, sottoporre ai due Governi precise proposte su tutti gli argomenti atti a stabilire i più cordiali rapporti economici e finanziari fra i due Paesi.

Art. 7.

Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni dichiara di riconoscere a favore dei cittadini italiani e degli interessi italiani in Dalmazia quanto segue:

1°) Le concessioni di carattere economico fatte dal Governo e da enti pubblici degli Stati ai quali è succeduto il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, a società o cittadini italiani, o da questi possedute in virtù di titoli legali di cessione fino al 12 novembre 1920, sono pienamente rispettate, obbligandosi il Governo del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni a mantenere tutti gli impegni assunti dai Governi anteriori.

2°) Il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni conviene che gli Italiani, pertinenti fino al 3 novembre 1918 al territorio della cessata Monarchia austro-ungarica il quale in virtù dei trattati di pace con l'Austria e con l'Ungheria e del presente trattato è riconosciuto come facente parte del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, avranno il diritto di optare per la cittadinanza italiana entro un anno dall'entrata in vigore del presente trattato, e li esenta dall'obbligo di trasferire il proprio domicilio fuori del territorio del Regno predetto. Essi conserveranno il libero uso della propria lingua ed il libero esercizio della propria religione, con tutte le facoltà inerenti a queste libertà.

3°) Le lauree o altri titoli universitari già conseguiti da cittadini del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in università o in altri istituti di studi superiori del Regno d'Italia saranno riconosciuti dal Governo dei Serbi, Croati e Sloveni come validi nel suo territorio e conferiranno diritti professionali pari a quelli derivanti dalle lauree e dai titoli ottenuti presso le università e gli istituti di studi superiori del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Formerà oggetto di ulteriori accordi quanto riguarda la validità degli studi superiori che vengano compiuti da sudditi italiani nel Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e da sudditi del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni in Italia.

Art. 8.

Nell'interesse dei buoni rapporti intellettuali e morali dei due popoli, i due Governi stipuleranno quanto prima una convenzione che avrà per fine di intensificare l'intimo sviluppo reciproco delle relazioni di cultura tra i due paesi.

Art. 9.

Il presente trattato è redatto in due esemplari, uno in italiano uno in serbo-croato.

In caso di divergenza farà fede il testo italiano, come lingua nota a tutti i Plenipotenziari.

In fede di che, i Plenipotenziari predetti hanno sottoscritto il presente trattato.

Fatto a Rapallo, il 12 novembre 1920.

GIOVANNI GIOLITTI.
C. SFORZA.
IVANOE BONOMI.
MIL. R. VESNITH.
D.r ANTE TRUMBIC.
COSTA STOIANOVICH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

Il numero 1769 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 8 luglio 1920, n. 1037;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921 sono introdotte le variazioni di cui alle unite tabelle firmate, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Sono approvate le variazioni alle denominazioni dei capitoli nn. 15, 21, 28, 38 e 57 dello stato di previsione medesimo nel senso indicato nelle tabelle predette.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Tabella A.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della entrata del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 5. Tasse a carico dei vettori per il trasporto degli emigranti . . . . 1,800,000 —

Cap. n. 6. Tasso di assenso alle nomine di rappresentanti di vettore . . . . 150,000 —

Cap. n. 7. Tassa di licenza consolare pei viaggi di ritorno dei piroscafi non inscritti in patente . . . . 16,000 —

Cap. n. 7-*bis* (Di nuova istituzione). Tasse per i viaggi di ritorno di cui all'art. 26 del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205. . . . . 500,000 —

Cap. n. 9. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti all'estero (esclusi i paesi transoceanici) . . . . 250,000 —

Cap. n. 11. Tassa sui passaporti rilasciati agli emigranti diretti ai paesi transoceanici . . . 250,000 —

Cap. n. 13. Concorso nelle spese di vitto e alloggio forniti agli emigranti e al personale di governo negli asili e nelle stazioni sanitarie sia a terra che a mare. Ricuperi vari (da reintegrare al capitolo relativo della spesa) 2,500,000 —

Cap. n. 16. Entrate diverse e impreviste . . . . . 10,000 —

5,476,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

Tabella B.

Maggiori stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 1-*bis* (Di nuova istituzione). Indennità ai funzionari incaricati della direzione di un ufficio. Indennità ai consiglieri e consiglieri aggiunti chiamati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale . . . . 30,000 —

Cap. n. 3. Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale di ruolo, straordinario, avventizio o da persone estranee all'Amministrazione . . . . 35,000 —

Cap. n. 3-*bis*. Rimunerazioni al personale avventizio presso il Commissariato generale dell'emigrazione . . . . 35,000 —

Cap. n. 5. Statistica dell'emigrazione - Spese inerenti al servizio e compensi per lavori straordinari (da eseguirsi dal personale di ruolo, avventizio e da persone estranee all'Amministrazione) . . . . 30,000 —

Cap. n. 6. Consiglio dell'emigrazione. Comitato permanente e Commissioni varie (medaglie di presenza, rimborso eventuale delle spese di viaggio, compensi per la redazione stenografica dei verbali) . . . . 10,000 —

Cap. n. 8. Spese d'ufficio per il Commissariato e per gli Ispettorati . . . . 30,000 —

Cap. n. 9. Moduli e registri per uso d'ufficio. (Spese di stampa e di acquisto) . . . . 20,000 —

Cap. n. 10. Biblioteca ed abbonamento a riviste e giornali per il Commissariato e per gli Ispettorati. 8,000 —

Cap. n. 12 Manutenzione di edifici e locali adibiti ai servizi dell'emigrazione, macchinari, attrezzi, ecc. . . . . 125,000 —

Cap. n. 13. Spese casuali ed eventuali. . . . . . . 16,000 —

Cap. n. 14. Acquisto di mobili, attrezzi ed oggetti vari pel Commissariato ed uffici dipendenti nel Regno . . . . 90,000 —

Cap. n. 15. Indennità di residenza e di carica agli ispettori e vice-ispettori di cui all'art. 5 del testo unico, approvato con R. decreto 15 novembre 1919, n. 2205. . . . . 74,000 —

Cap. n. 20. Sussidi ai istituzioni di patronato per gli emigranti nel Regno - Rimborso di spese ai Comitati comunali e mandamentali per l'emigrazione. . . . . 500,000 —

Cap. n. 21. Servizio di informazioni e di assistenza alla frontiera - Vigilanza e repressione dell' emigrazione clandestina - Compensi speciali - Indennità di residenza ai capi degli uffici di zona - Indennità di emissione - Informazioni riservate. . . . . 71,000 —

Cap. n. 23. Spese di missione e di comando ai funzionari del Commissariato, degli Ispettorati e ad altri funzionari pubblici e delegati speciali per missioni compiute nell'interno del Regno e presso l'Ufficio centrale . . . 50,000 —

Cap. n. 26-*bis*. Indennità ai funzionari assunti provvisoriamente per la vigilanza sulle locande nei porti d'imbarco e per i servizi sanitari dell'emigrazione . . . . 72,000 —

Cap. n. 28. Ricoveri, asili provvisori, stazioni sanitarie speciali per gli emigranti nei porti di imbarco (affitto di stabili e piroscafi, spese di adattamento, arredamento e funzionamento, indennità e compensi speciali al personale e spese relative varie) . . . . . 1,800,000 —

Cap. n. 36. Spese relative al funzionamento degli uffici degli Ispettorati dell'emigrazione nei paesi transoceanici . . . . 50,000 —

Cap. n. 38. Spese per l'incremento delle scuole italiane all'estero. Scuole speciali per gli emigranti nell'interno del Regno . . . . . . 1,170,000 —

Cap. n. 40. Assistenza legale degli emigranti nei paesi transoceanici . . . . 70,000 —

Cap. n. 44. Spese di missione dei RR. consoli, funzionari del Commissariato o di altri incaricati speciali in Europa ed altri paesi . . 100,000 —

Cap. n. 45. Assistenza legale e tutela degli emigranti in Europa ed altri paesi. Servizio dei RR. ispettori, corrispondenti e spese per il funzionamento dei loro uffici . . . . 200,000 —

Cap. n. 50-*bis*. Rimunerazioni al personale avventizio addetto ai servizi speciali affidati al Commissariato dell'emigrazione . . . . . . 18,000 —

Cap. n. 57. Stipendi ed indennità ai funzionari addetti temporaneamente ai servizi dell'emigrazione relativi all' arruolamento della mano d'opera per l'estero. . . . . 150,000 —

Cap. n. 57-IV (Di nuova istituzione). Acquisto ed arredamento di uno stabile per uso dei servizi dell'emigrazione a Bardonecchia . . . 200,000 —

Cap. n. 57-V (Di nuova istituzione). Spesa straordinaria per la stampa dei passaporti per emigranti e delle marche da bollo per la tassa relativa . . . . 170,000 —

Cap. n. 57-VI (Di nuova istituzione). Maggiore retribuzione orari sul lavoro straordinario liquidato dal 1° novembre 1919 al 30 giugno 1920 in dipendenza del R. decreto 7 giugno 1920, n. 740 . . . . 45,000 —

Cap. n. 58. Acquisto di titoli dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . 307,000 —

5,476,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SFORZA.

Il numero 1765 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 796;

Considerata la opportunità di prorogare per l'anno 1920-921 le disposizioni del Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2047, riferibili alla concessione di abbreviare il corso universitario a coloro che, avendo compiuto il corso degli studi medi, abbiano conseguito con ritardo, a causa del servizio militare prestato, la licenza dalla scuola media;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogate per l'anno accademico 1920-921, le disposizioni di cui all'art. 14 ed al 1° comma dell'art. 15 del Nostro decreto 16 ottobre 1919, n. 2047.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1767 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo Stato di guerra allo stato di pace;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915, cesserà di aver vigore col 31 dicembre 1920.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, che modifica le disposizioni per la contrattazione di mutui da parte dei Comuni e delle Provincie;

Visto il R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, contenente norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Riconosciuta la necessità di prorogare fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra la disposizione di cui al primo comma del suindicato art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267;

Sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È prorogata fino al 30 aprile 1921, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, n. 1267, secondo la quale le deliberazioni relative a contrattazione ed accettazione di mutui da parte di Comuni e Provincie potranno anche essere adottate dai Regi commissari e dalle Commissioni straordinarie che reggono tali Enti ai termini dell'art. 324 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1768 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 589, che detta disposizioni concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici;

Veduto l'art. 4 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1389, col quale si dettano norme per il passaggio dallo stato di guerra allo stato di pace;

Riconosciuto che è cessata ormai ogni ragione ed utilità delle disposizioni contenute nel suddetto decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto coi ministri per gli affari esteri, colonie, giustizia ed affari di culto e tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, n. 589, che detta norme concernenti le riassicurazioni con le imprese dei paesi nemici, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la ratifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MEDA — ALESSIO — FERA — ROSSI — SFORZA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 giugno 1909, n. 364, modificata colla legge 23 giugno 1912, n. 688;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363;

Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'art. 133 del regolamento approvato col R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363, è sostituito l'articolo seguente:

« Le verifiche fuori d'ufficio delle cose in esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per mole o per peso complessivo siano difficilmente trasportabili.

Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, o nelle città in cui l'ufficio d'esportazione non sia situato nei locali della R. dogana.

L'esportatore che chiede la verifica fuori d'ufficio sarà obbligato a sopportare la spesa per il mezzo di trasporto ed a corrispondere un'indennità di lire quindici a ciascuno dei funzionari delegati e di tre lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione dei piombi.

Qualora la verifica fosse richiesta in località posta fuori della cinta daziaria, oppure, nei Comuni aperti, ad una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente competerà il doppio dell'indennità predetta, oltre al rimborso della spesa per il mezzo di trasporto o per il viaggio di andata e ritorno in seconda classe.

I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio o direttamente o per mezzo di vaglia postale.

Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate, qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai capi delle Missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte e presso la Santa Sede, e per tali verifiche non saranno dovuti i diritti di cui sopra ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — FACTA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 giugno 1920, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno successivo, registro n. 12 lavori-pubblici, foglio n. 4541, con il quale, fra l'altro, fu nominato presidente della Commissione locale dell'equo trattamento di Verona l'ingegnere cav. Giovanni Battista Carpenè, ispettore principale dell'Ufficio speciale delle ferrovie;

Ritenuto che, per esigenze di servizio, occorre provvedere alla sostituzione del predetto ing. Carpenè;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ing. cav. uff. Emilio Calabi, ispettore capo dell'Ufficio speciale delle ferrovie, è nominato, a decorrere dal 16 novembre 1920, presidente della Commissione locale di Verona, in sostituzione dell'ing. Carpenè predetto.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 20 dicembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	72 69	Berlino	39 19
Londra	102 085	Vienna	6 30
Svizzera	444 19	Praga	—
Spagna	379 —	New York	29 15

Oro 404 75

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	74 10	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 27	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei monopoli industriali (Privative).

Con R. decreto del 10 ottobre 1920:

Guarnera Maria Anna, applicata alle scritture nelle manifatture dei tabacchi con l'annuo stipendio di L. 3722,50, è, a sua domanda, collocata in aspettativa per motivi di salute dal 1° settembre 1920, con l'annuo assegno di L. 1240,80.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti.

Con R. decreto del 5 ottobre 1920:

I seguenti sottufficiali del R. esercito con 12 anni di servizio sono nominati applicati delle Amministrazioni militari dipendenti:

Chinni Matteo — Trapassi Lorenzo — Zita Francesco — Manfredi Oreste — Sanseverino Giuseppe — Rossi Giuseppe — Freda Giuseppe — Bertola Giorgio — Monteleone Michele — Sabucchi Giuseppe — Da Pian Emilio — Amitrano Castrese — Rubino Francesco — Chianese Giacomo — Di Pisa Graziano — Giannone Nicola.

Bertano Matteo — Mamone Capria Guglielmo — Candidori Carlo — Margarita Francesco — Ricci Vincenzo — Mura Francesco Giuseppe — Calvitti Emilio — Sgarlata Emilio — Coniglio Francesco — De Blasi Luigi — Pirrò Pietro — Le Noci Pasquale — De Fanti Mario — La Grua Francesco — Valentino Sebastiano.

Barbieri Artesense — Miranda Mirto — Maresca Sebastiano — Sallustio Giacinto — Battini Faustino — Pesole Alfredo — Petruzzi Domenico — Cossarini Angelo — Bergamini Serafino — Roggiero Giovanni — Calvi Filippo — Ercoli Giulio — Chianese Edgardo — Pagliardi Enrico.

Mastronardi Ambrogio — Pierucci Italo — Cortese Amilcare — Casareale Saverio — Cavallo Michele — Conti Amelio — Merluzzi Pio — Alicandri Pietro — Brighenti Paolo — Tenore Michele — Contento Antonio — Battisti Antonio.

Nicoletti Emilio — Faina Augusto — Baccarini Angelo — Gangemi Alfio — Sammarco Sante — Roccaforte Fortunato — Ammassari Pasquale.

De Alessandris Francesco — Farneti Umberto — Rebulla Filippo — Iaderosa Pasquale — Capitano Angelo — De Siena Nicola — Saracino Angelo — Forte Ferdinando — Fasco Vincenzo.

Piromallo Edoardo — Barnabà Rocco — Tosches Luigi — De Stefanis Leopoldo — Bezzi Guido — Ragusa Giorgio — Baldini Luigi — Spagnuolo Nicola — Lobina Umberto — Santu Paolo Costa Vincenzo — Pontrandolfo Giovanni — Parodi Angelo — Pardi Domenico — Guermani Cesare.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 18)

2ª Pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0[0	132625 132626 132627	2365 — 2000 — 2000 —	*De Cecco Filippo* fu *Pasquale*, dom. a Fara San Martino (Chieti)	*Di Cecco* o *De Cecco Filippo Giovanni* fu *Nicola*, dom. a Fara San Martino (Chieti)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 dicembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª pubblicazione). (El. n. 15).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 19 — Data della ricevuta: 24 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 500 — P. N. 5 0₁0 — Decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 20 luglio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione della ricevuta: Corigliano Giuseppe fu Pietro — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 2500 con decorrenza dal 1° luglio 1920 — Cons. 5 0₁0.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica che nel giorno di sabato 29 gennaio 1921, alle ore 9,30, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, con accesso al pubblico, si procederà alle seguenti estrazioni a sorte, relative ai titoli della già Società delle ferrovie del Monferrato, passate in servizio di questa Direzione generale:

47ª estrazione a sorte delle azioni privilegiate (legge 11 luglio 1852, n. 1407), per la linea Cavallermaggiore-Bra nel quantitativo di 35 sulle 1540 attualmente vigenti.

53ª estrazione a sorte delle obbligazioni (legge 10 luglio 1862, numero 702), per la linea Cavallermaggiore-Alessandria nel quantitativo di 268 sulle 16,902 attualmente vigenti.

25ª estrazione a sorte delle azioni comuni (legge 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), per la linea Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli sulle 14,482 attualmente vigenti.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle azioni e delle obbligazioni come sopra sorteggiate da rimborsare dal 1° luglio 1921.

Roma, 18 dicembre 1920.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diffida.

Si avvertono tutti coloro che possono avervi interesse e specialmente le Direzioni dei giornali, riviste ed opere periodiche del Regno, che il Ministero dei lavori pubblici non assume alcun impegno per l'invio di qualsiasi pubblicazione fatta senza speciale ordinazione, e non si crede in obbligo di respingere gli esemplari e numeri che gli potranno per avventura essere indirizzati, e molto meno di pagare il relativo prezzo di vendita o di abbonamento.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1919, n. 527;
Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso ai seguenti posti:

a) di segretario contabile, con lo stipendio annuo di L. 4500, presso la R. stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo;

b) di contabile, con lo stipendio di L. 4000, presso la R. scuola superiore di agricoltura di Portici.

Le domande di ammissione al concorso, per ciascuno dei detti posti, stese su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 gennaio 1921 e contenere la indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno, inoltre, essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di aver adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) attestato di licenza del corso superiore di una R. scuola pratica o speciale di agricoltura, o di licenza d'Istituto tecnico (sezione ragioneria);

h) ogni altro titolo comprovante l'attitudine a coprire i posti messi a concorso.

Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* dovranno essere di data non anteriore al 15 novembre 1920.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano, almeno da un triennio, in servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono dispensati anche dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli ex-combattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche, od agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il vincitore del concorso presso la R. stazione di bieticoltura di Rovigo, all'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione nelle forme e per l'importo che saranno determinati dal Comitato amministrativo, con l'approvazione del Ministero, giusta le norme dell'art. 17 del regolamento di detta stazione, annesso al R. decreto 23 giugno 1912, n. 1047.

Agli eletti saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle ora vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 30 novembre 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*